

BENI PUBBLICI

collana a cura di **FRANCESCO CLEMENTI**

demanio e patrimonio pubblico

FCLO

KATIA SACCHETTI

I BENI SEQUESTRATI ALLA MAFIA

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-97916-53-6

BENI PUBBLICI

collana a cura di **FRANCESCO CLEMENTI**

demanio e patrimonio pubblico

FCLDI

KATIA SACCHETTI

I BENI SEQUESTRATI ALLA MAFIA

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-97916-53-6



fax: 049 9710328 tel: 049 9705865 martedì e giovedì 12:30 > 14:00
e-mail: info@exeo.it sito internet: www.exeo.it

Copyright © 2013 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati.

È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 174-*bis* e 174-*ter* della legge 633/1941.

edizione: maggio 2013 | prezzo: € 25,00

autore: Katia Sacchetti, laureata in giurisprudenza, specialista per le professioni legali

collana: BENI PUBBLICI, a cura di Francesco Clementi - numero in collana: 1

materia: demanio e patrimonio pubblico

tipologia: studi applicati | formato: digitale pdf

codice prodotto: FCLO1 | ISBN: 978-88-97916-53-6 |

editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698

c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova sede operativa:

via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

professionisti

pubblica amministrazione

Abstract

Il testo si propone di esemplificare la disciplina vigente in ordine ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Tali associazioni, potendo infatti contare su un immenso potere economico, oltretutto diversificato dato il loro interesse in una pluralità di settori, perseguono il principale obiettivo di reimpiegare il frutto delle loro attività criminali in circuiti leciti, così da sfuggire ai controlli delle Autorità preposte a ciò.

Si parte, quindi, dal primo capitolo, con un'analisi dell'istituto del sequestro preventivo, per poi proseguire, nel secondo, con lo studio della relativa confisca; infine, si chiude con l'ultima parte dedicata all'analisi dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia e della precedente figura commissariale, organi entrambi istituiti proprio per meglio coordinare gli innumerevoli procedimenti di prevenzione avviati sull'intero territorio nazionale.

Descrizione

L'opera «I beni sequestrati alla mafia», ricompresa nella collana «Beni pubblici», si suddivide in tre diversi capitoli dedicati, nell'ordine, al sequestro preventivo, alla successiva confisca e, infine, alle istituzioni responsabili della gestione e amministrazione unitaria dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: il Commissario straordinario prima e l'Agenzia Nazionale poi.

Gli istituti sopra menzionati sono parte del procedimento di prevenzione, strumento quest'ultimo volto, nello specifico, alla lotta della criminalità di stampo mafioso. Il tradizionale iter procedimentale, difatti, non riusciva a garantire un'immediata e pronta attività di contrasto a Cosa Nostra, a maggior ragione a seguito della metamorfosi voluta da Bernardo Provenzano dopo le

stragi del '92, quando la mafia ha ormai assunto sempre più i caratteri di una vera e propria «holding finanziaria». Si rendeva, quindi, indispensabile individuare dei mezzi attraverso i quali colpire l'ingente potere economico della criminalità organizzata, al fine di evitare che questa reinserisse il denaro «sporco» ottenuto dall'espletamento delle proprie attività illecite all'interno di circuiti, al contrario, leciti.

Tuttavia, nonostante ciò, durissime critiche sono piovute da dottrina e giurisprudenza, in quanto l'applicazione di sequestro e confisca di prevenzione ha dei presupposti indubbiamente meno restrittivi e tassativi rispetto al processo penale.

Le critiche non sono, però, terminate qui: le misure reali sopra citate sono state, infatti, incluse all'interno del codice antimafia, D lgs n. 159/11, strumento ritenuto dai più inidoneo a causa del suo carattere principalmente ricognitivo rispetto alla normativa già in vigore al momento della sua emanazione. Si rimprovera, pertanto, al codice il non aver inserito disposizioni di coordinamento tra i vari settori, limitandosi invece alla mera trasposizione di dettati positivi già in vigore.

Il testo «I beni sequestrati alla mafia», dopo un'analisi della normativa oggi in vigore, compie, quindi, una panoramica del settore come sopra descritta, tentando di analizzare altresì le varie opinioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto.

SOMMARIO

CAPITOLO I - IL SEQUESTRO	7
1. <i>Introduzione: la natura giuridica del sequestro di prevenzione</i>	7
2. <i>Presupposti indispensabili per l'applicazione delle misure preventive patrimoniali</i>	13
3. <i>Il procedimento applicativo del sequestro preventivo e la sua autonomia rispetto a quello penale</i>	21
 CAPITOLO SECONDO - LA CONFISCA	 37
1. <i>La natura giuridica della confisca di prevenzione: il duplice carattere preventivo e sanzionatorio</i>	37
2. <i>Il procedimento applicativo della confisca di prevenzione</i>	43
3. <i>Cenni sulla confisca prevista nel codice penale</i>	58
 CAPITOLO TERZO - L'ORGANIZZAZIONE SISTEMATICA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI MISURE REALI DI PREVENZIONE ANTIMAFIA	 69
1. <i>D.P.R. 06.11.2007: l'istituzione del commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali</i>	69
2. <i>2010: nascita dell'agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati</i>	80
3. <i>Prospettive di riforma</i>	97
 BIBLIOGRAFIA	 102
SITOGRAFIA	105

CAPITOLO I

IL SEQUESTRO

1. Introduzione: la natura giuridica del sequestro di prevenzione

Il sequestro di prevenzione è una delle misure reali previste e disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano¹ al fine di arginare il fenomeno mafioso. È, infatti, opinione ormai consolidata² quella in base alla quale risulti indispensabile, nella lotta alle organizzazioni di stampo mafioso, privare queste ultime dei proventi economici derivanti dalle loro attività illecite.

Non è più sufficiente, quindi, limitarsi alla cattura e successiva carcerazione dei vari boss, senza poi loro impedire il possesso e l'utilizzo di vaste quantità di denaro «sporco» reimpiegabili

¹ Le misure in esame sono una peculiarità dell'ordinamento italiano; afferma, infatti, L. FILIPPI in «La confisca di prevenzione: un'anomalia tutta italiana» in *Diritto penale e processo* n. 3/2005, p. 269, che «(...) tali misure di prevenzione patrimoniali non hanno simili in Europa e tale anomalia tutta italiana comporta difficoltà con gli stati stranieri allorché l'Italia chiede l'esecuzione all'estero delle misure di sequestro e confisca disposte nel nostro Paese».

² A. GIALANELLA, «Patrimoni di mafia. La prova, il sequestro, la confisca, le garanzie», Ed. scientifiche italiane, Napoli, 1998, p. 11: «(...) coloro che sono in affari di mafia possono sopportare più facilmente la stessa detenzione carceraria rispetto alla definitiva privazione del patrimonio, frutto d'intraprese criminali (...). Privare, infatti, le associazioni di stampo mafioso dei risultati economici della loro attività criminale significa innanzitutto impedire che si dilati il loro potere sul territorio. Attraverso un'opera di reimpiego dei proventi illeciti (...) il mercato rischia, invece, di essere a dir poco turbato dalla presenza di imprese apparentemente lecite che, grazie all'utilizzazione di ingenti risorse economiche accumulate in modi criminali, conquistano spazi di agibilità in violazione delle regole sulla concorrenza, recando proprio nel mercato quella forza di intimidazione che costituisce un fattore di grave destabilizzazione dei rapporti economici. (...) l'attività repressiva si manifesta incompleta e di ridotta efficacia nel lungo periodo se non è accompagnata dall'impovertimento delle mafie poiché queste, se i loro patrimoni rimangono integri, possono facilmente ricostituire "eserciti" e risorse logistiche».

successivamente in attività lecite. Ciò, a maggior ragione, a seguito della metamorfosi mafiosa voluta da Bernardo Provenzano dopo le stragi del '92, quando Cosa Nostra ha assunto sempre più i caratteri di una vera e propria «holding finanziaria».

Combattere la mafia dal punto di vista economico permette, quindi, di perseguire un duplice obiettivo³: da un lato, indebolire notevolmente l'organizzazione, privandola così dei mezzi necessari per rafforzare la sua influenza sull'economia lecita, dall'altro accertare la responsabilità e il ruolo di soggetti estranei alla normale attività criminosa dell'organizzazione, ricostruendo, in tal modo, la rete di relazioni e connivenze di cui essa si avvale per il perseguimento dei propri obiettivi⁴.

La misura in esame era stata introdotta, per la prima volta, dalla cosiddetta legge «Rognoni-La Torre», la n. 646 del 1982; il precedente intervento normativo, la legge n. 575/1965, facendo seguito alla legge n. 1423/1956, si limitava, invece, ad estendere l'applicabilità della sorveglianza speciale e del soggiorno obbligato, tipiche misure di prevenzione personali, anche ai soggetti solo indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso.

In realtà, tutto ciò apparve, sin dai primi tempi, insufficiente per una lotta concreta e puntuale alla criminalità organizzata. Limitandosi, infatti, alla sola carcerazione preventiva dei singoli, i processi di mafia terminavano il più delle volte con assoluzione

³G. PIGNATONE, «Le infiltrazioni mafiose nell'economia» in «Le misure di prevenzione. La legge 125/2008 e i problemi applicativi», Palermo, 29.11.2008, p. 6 «(...) in tutte le sedi ricorre l'affermazione che l'aggressione ai patrimoni mafiosi ha un'importanza strategica nell'azione complessiva di contrasto a Cosa Nostra e alle altre organizzazioni mafiose. E ciò per un duplice convincimento: da un lato colpire i patrimoni mafiosi significa (...) colpire non solo uno dei punti di forza dell'organizzazione, ma anche una delle sue stesse ragioni di esistere; dall'altro lato, sostituire i patrimoni confiscati può essere per Cosa Nostra e le altre associazioni mafiose tipiche (...) più difficile che sostituire un numero anche non irrilevante di affiliati tratti in arresto. Si può anzi aggiungere che, (...), vi è un terzo elemento di riflessione sulle caratteristiche proprie di Cosa Nostra (...) alla base della decisione di aggredire i patrimoni mafiosi: si vuole provocare, (...), per gli *uomini d'onore* la perdita di prestigio nel loro stesso ambiente e (...) si mira a privarli di uno strumento di condizionamento della realtà che li circonda (...).»

⁴ G. PIGNATONE, cit., p. 6.

per mancanza di prove. Si aggiunga, inoltre, che la sostanziale assenza di strumenti in grado di colpire il potere economico di tali organizzazioni aggravava ulteriormente l'allarme sociale all'epoca imperante.

In un simile contesto, la legge «Rognoni-La Torre» ebbe il merito di introdurre non solo l'art. 416 *bis* nel codice penale, grazie al quale la mafia iniziò ad essere finalmente considerata un'unica entità, facilitando quindi il compito degli inquirenti, ma anche le misure di prevenzione patrimoniali, sequestro e confisca nello specifico, attraverso cui colpire le ingenti disponibilità finanziarie mafiose.

Per quel che invece concerne la natura giuridica della misura oggetto di esame, dottrina e giurisprudenza non risultano avere, ancora oggi, unanimità di vedute.

Secondo un primo orientamento⁵, il sequestro preventivo avrebbe finalità conservative cautelari, in quanto strumento diretto ad evitare la dispersione dei beni dell'indiziato e, di conseguenza, la sottrazione di questi alla successiva confisca. A sostegno di ciò, la citata dottrina pone, in primo luogo, il disposto di cui all'art. 2 *quater* della L. n. 575/1965, il quale stabilisce modalità esecutive del sequestro preventivo simili a quelle già delineate dal codice di procedura civile nonché, in seconda istanza, l'art. 2 *sexies* della medesima legge, la quale impone il divieto di nominare custodi dei beni sequestrati l'indiziato ed i suoi congiunti. Tale ricostruzione individua, poi, il *fumus* nell'appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose e il *periculum in mora* nella necessità di garantire l'esecuzione della successiva confisca.

Secondo, invece, un diverso orientamento non sussisterebbero, in realtà, punti di contatto né rispetto al sequestro probatorio penale né, tantomeno, rispetto a quello civile conservativo: non sarebbero proprie, infatti, del sequestro di prevenzione, rispettivamente, né la funzione probatoria né quella di garanzia.

⁵ V. V. MACRÌ, «Le nuove misure di prevenzione: misure patrimoniali» in «Quaderni del CSM», 1982, p.99 ss

Alcuni rilevano, al contrario, che determinate analogie siano individuabili con la disciplina del sequestro preventivo penale, in quanto strumento volto a tutelare gli interessi della collettività e ad evitare che i reati abbiano conseguenze ulteriori e più gravi di quanto materialmente già commesso.

Tuttavia, nonostante le obiezioni appena sottolineate, le citate somiglianze processuali rispetto al sequestro conservativo civile, *ex art. 671 c.p.c.*, e, nello specifico, alle relative modalità esecutive, non potranno essere messe in discussione.

Un opposto orientamento, però, pur essendo concorde su questo aspetto, osserva che la vicinanza tra sequestro preventivo e l'omonima misura del c.p.c. termini, in realtà, proprio alle sole modalità esecutive: il sequestro conservativo è, difatti, finalizzato principalmente all'espropriazione forzata la quale, a sua volta, mira al soddisfacimento del diritto di credito di colui che abbia fondato motivo di ritenere in pericolo la propria pretesa creditoria. Al contrario, il sequestro preventivo è volto alla realizzazione della successiva confisca e alla definitiva apprensione del bene sequestrato da parte dello Stato⁶. Funzioni, quindi, ben diverse che non permetterebbero in alcun modo di accostare, dal punto di vista sostanziale, le misure appena prese in considerazione.

Anche un ulteriore interpretazione esclude decisamente equivalenze tra sequestro preventivo e quanto disposto dal c.p.c. Si afferma, infatti, che «.. la sola funzione del sequestro di prevenzione è quella di togliere al mafioso l'immediata disponibilità materiale e il possesso di determinati beni in vista della futura confisca della quale costituisce la fase anticipatoria e strumentale»⁷.

Si ribadisce, quindi, il fondamentale compito di lotta alla criminalità organizzata attraverso il suo indebolimento

⁶ V. A. RUGGIERO, «Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati» in «Quaderni del CSM», 1988, p. 41

⁷ In tal senso, G. MONTENAPOLONE, «Effetti ultra partes delle misure patrimoniali antimafia» in Riv. Trim. dir. proc. Civ., 1988, p. 574 ss.

economico; quest'ultima sembra essere, del resto, la linea interpretativa più accreditata, anche considerando che al sequestro di prevenzione non può essere ricondotto alcun carattere sanzionatorio: l'applicazione di una sanzione è, difatti, ciò che scaturisce dall'accertamento di responsabilità in ordine alla commissione di un fatto integrante gli estremi di un reato⁸. Il sequestro in esame, al contrario, non presuppone l'accertamento di alcuna responsabilità penale: risulterà, infatti, applicabile già in presenza di situazioni meramente sintomatiche della pericolosità sociale del soggetto sul quale andrà ad incombere⁹. Del resto, nella lotta alla criminalità organizzata è indispensabile anticipare la soglia di tutela¹⁰ e, come è stato affermato in più occasioni dalla

⁸ Di contrario avviso, G. PEZZOTTI in «Le misure di prevenzione. Problematiche vecchie e nuove» in «Il fisco» n. 14, 1992, p. 3619, secondo cui «... gli strumenti del sequestro e della confisca assumono funzione preventiva, sanzionatoria e, perché no, retributiva, in quanto portano a restituire alla collettività i proventi dell'attività parassitaria dei soggetti mafiosi». Sulla stessa linea, M.F. CORTESI, in «Il sistema di prevenzione penale», Giappichelli, p.12, secondo cui «... le misure di prevenzione non hanno in realtà una funzione puramente preventiva, bensì repressiva della sospettata partecipazione all'associazione criminale o degli indizi di reità, per i quali, non essendovi la prova per la condanna penale, è prevista la sanzione della misura di prevenzione patrimoniale e/o personale».

⁹ Cfr Tribunale di Palermo, sez. misure di prevenzione, decreto 10.01.2003 in Diritto penale e processo n. 8/2003 p. 1007. In tal senso, R.D.LEGAMI, «Brevi osservazioni sulle misure di prevenzione patrimoniali» in Diritto penale e processo n. 8/2003 p. 1013: «... occorre al riguardo premettere che la misura di prevenzione ha primaria natura preventiva e certamente non repressiva, consentendo l'intervento giudiziale già in presenza di situazioni di fatto meramente sintomatiche, sebbene non sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità».

¹⁰ In tal senso, D. PETRINI «La natura giuridica delle misure di prevenzione» in «Atti dell'incontro di studio sul tema: le misure di prevenzione», indetto dal CSM in Frascati, dal 18 al 20.12.1997, p. 1, sostiene che «... l'individuazione della natura giuridica delle misure *praeter delictum* è estremamente semplice, poiché oscilla tra due poli ormai consolidati: la loro definizione come pene del sospetto, mascherate con un'inverosimile finalità di prevenire la commissione di reati sistematicamente smentita dai fatti; oppure la loro accettazione come strumenti certo discutibili ma indispensabili per affrontare determinate forme di pericolosità sociale che, per la loro particolare aggressività, necessitano di una significativa anticipazione della tutela ad una soglia precedente alla prova della commissione di un reato. E tali strumenti possono sperare in una qualche legittimità all'interno del nostro sistema giuridico grazie alla progressiva giurisdizionalizzazione della loro applicazione ed alla presenza di congrue garanzie difensive per il prevenu-

Corte Costituzionale, ciò è possibile in virtù di un sistema preventivo che richiede al giudice di agire non sulla base del proprio arbitrio, bensì in virtù «... di un'oggettiva valutazione dei fatti (...)»¹¹.

Difettando, quindi, nell'applicazione del sequestro preventivo, l'accertamento della responsabilità penale in ordine alla commissione di un dato reato, risulterà esclusa l'applicabilità sia dell'art. 192 n. 2 c.p.p., «Valutazione della prova», sia la verifica dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 273 c.p.p., entrambi indispensabili ai fini dell'applicazione di eventuali misure cautelari personali¹². Esclusioni, quindi, da considerarsi, per quanto sopra esposto, logica conseguenza della stessa natura del sequestro di prevenzione¹³.

Non di minore importanza, infine, è un'ulteriore posizione dottrinale¹⁴ secondo la quale, in merito alla natura delle misure applicabili tramite procedimento di prevenzione, «... la matrice (...) è di chiaro stampo amministrativo, come risulta, d'altronde, dal fatto che uno dei soggetti promotori è il questore, autorità amministrativa, che per lungo tempo si è ritenuto trattarsi di

to. (...) La prima posizione è stata più volte espressa (...). La seconda (...) è però ancora più autorevole: è sottesa a molte pronunce della Corte Costituzionale (...).

¹¹ Corte Cost. 21.5.75, n.113 in Giur. Cost. 1975, 1238

¹² V. Cass. pen. sez. I n. 201459/1995

¹³ In senso contrario, A. GIALANELLA in «Il punto sulla questione probatoria nelle misure di prevenzione antimafia» in «Questione giustizia», 1994, 4, p.777 ss, secondo cui «... incertezze di tematizzazione intorno, da un lato, ai principi di valutazione della prova e, dall'altro, ai fondamentali presupposti applicativi delle misure di prevenzione paiono, talora, aver condotto dottrina e giurisprudenza a drastiche conclusioni critiche nei confronti del processo preventivo». Ritiene, infatti, S. MOCCIA, «La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale», Napoli, 1995, p. 48 ss che «... la fattispecie di pericolosità (sulla quale poggia il sistema della prevenzione), per fondarsi su di una base fattuale carente sotto il profilo della tassatività, deve necessariamente assumere la fisionomia di una pura fattispecie di sospetto, con esiti assolutamente inappaganti sul piano della certezza del diritto e delle garanzie individuali. (...) Il sospetto non rappresenta altro che il rovescio speculare della presunzione di non colpevolezza: uno dei cardini dello Stato di diritto. A ciò si aggiunga che, sotto il profilo probatorio, la presenza di indizi farebbe venir meno la stessa esigenza di attivare il procedimento di prevenzione a favore della promozione del processo penale».

¹⁴ V. L. FILIPPI, «La confisca di prevenzione: un'anomalia tutta italiana» in Diritto penale e processo n. 3/2005, p. 269

procedimento di natura amministrativa e che lo stesso provvedimento decisorio, il decreto, è notoriamente strumento di regolazione proprio dell'attività amministrativa»¹⁵.

2. Presupposti indispensabili per l'applicazione delle misure preventive patrimoniali

Il sequestro preventivo trova applicazione, come disposto dall'art. 16 del D.L. n. 159 del 2011, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», su determinate categorie di soggetti tra le quali, chiaramente, gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 *bis* c.p. Tali indizi, «.. necessari per l'applicazione delle anzidette misure, ben possono essere costituiti da un complesso di acquisizioni probatorie che, pur senza assurgere alla dignità di prova indiretta, sono tuttavia idonei a giustificare sul piano logico-razionale la mera probabilità che il proposto appartenga all'associazione mafiosa»¹⁶.

Elemento centrale è, quindi, la pericolosità del soggetto valutata allo stato attuale, vale a dire al momento in cui viene posto in essere il giudizio di prevenzione.

La pericolosità è identificata con l'appartenenza stessa all'organizzazione criminale: così facendo, il giudizio di prevenzione andava ad identificarsi pressoché con l'accertamento che il prevenuto fosse partecipe dell'associazione mafiosa. Difatti, non si riteneva necessaria alcuna ulteriore motivazione da parte

¹⁵ Precisa, inoltre, L. FILIPPI, «La confisca di prevenzione: un'anomalia tutta italiana» cit. p. 269, che «(...) fino alla fine degli anni '50 era indiscusso in giurisprudenza il carattere amministrativo del procedimento di prevenzione finché, negli anni '60, la Corte di cassazione, anche sulla scia di alcune pronunce della Corte costituzionale, cominciò a riconoscere che si trattava di procedimento giurisdizionale ».

¹⁶ Cfr Tribunale di Palermo, sez. misure di prevenzione, cit., p. 1007, nonché Cass. sez. I, 21.10.1999 n. 5786 e Cass. sez. VI 07.04.1997 n. 1503, Crimmi.

del giudice per l'applicazione delle misure preventive¹⁷. Un sistema valutativo, quello appena citato che, come vedremo in seguito, ha subito profonde modifiche nelle ultime riforme, in particolar modo relativamente al ruolo attribuito alla pericolosità sociale del soggetto coinvolto.

Prima, però, di procedere in tal senso, appare comunque indispensabile capire quando esattamente possa ritenersi configurabile il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, figura delittuosa cardine nell'applicazione delle misure di prevenzione.

Giurisprudenza maggioritaria sostiene la non necessità di un vincolo associativo, tra il singolo e l'organizzazione, a carattere permanente o comunque di lunga durata. È, infatti, sufficiente un legame limitato nel tempo o, comunque, al solo periodo necessario al singolo per il raggiungimento del proprio obiettivo personale, senza però che questo faccia venir meno la rilevanza penale della partecipazione all'associazione di stampo mafioso.

La pericolosità sociale potrà, quindi, avere carattere esclusivamente sintomatico ed essere fondata su elementi indiziari da soli idonei a giustificare il convincimento del giudice. Ad esempio, nel giudizio di prevenzione anche una mera chiamata in correità è stata ritenuta sufficiente per la successiva applicazione di una misura preventiva.

Tuttavia, è bene chiarire un ulteriore aspetto in merito all'appartenenza del soggetto prevenuto ad organizzazioni criminali. Dottrina e giurisprudenza hanno, difatti, sottolineato la differenza tra «far parte» e «appartenere» ad un'associazione mafiosa.

¹⁷ Cfr Cass. pen., sez. I, 201756/1995, www.altalex.com, nonché Cass. n. 2019/1995 e Cass. n. 2348/1997 secondo cui «(...) il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa». Sulla stessa linea, G. PIGNATONE, cit., p. 12, il quale osserva che «(...) poiché l'appartenenza ad un sodalizio criminale di stampo mafioso implica una latente e permanente pericolosità sociale del soggetto, si ritiene che al fine di escludere l'attualità della pericolosità sociale, e quindi di evitare l'applicazione di misure di prevenzione, occorra la prova del recesso personale dall'organizzazione o della dissoluzione di quest'ultima».

Nel primo caso siamo innanzi ad un soggetto realmente partecipe e in grado di fornire un apporto assiduo, concreto e indispensabile per il potenziamento dello stesso consesso criminale; inoltre, «colui che è parte» risulta essere inserito in una stabile struttura organizzativa¹⁸.

Al contrario, nel secondo caso, manca, in primo luogo, proprio l'inserimento nell'organizzazione, seppur il soggetto risulta comunque essere nella piena disponibilità di questa, condividendone, oltretutto, gli interessi illeciti¹⁹.

Ebbene, ai fini dell'applicazione di una misura preventiva, «gli indizi di appartenenza», la cui sussistenza abbiamo accertato essere, nel precedente sistema, requisito indispensabile, devono ritenersi riferiti anche al caso della mera appartenenza e non della sola partecipazione. Del resto, è la stessa ratio delle misure preventive a suggerire questa interpretazione, oltre che il disposto di cui all'art. 16 del Codice Antimafia: affermare, infatti, che siano suscettibili di applicazione di una misura preventiva patrimoniale non solo gli indiziati di appartenenza ad associazioni di cui all'art. 416 c.p., ma anche, nell'ordine, coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi o, coloro che per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, non può che indicare un'applicabilità in realtà molto più ampia delle suddette misure rispetto ai soli soggetti membri attivi e permanenti di associazioni criminali²⁰.

La *ratio* di tale interpretazione è da rinvenirsi proprio nella necessità e volontà di colpire l'enorme potere economico-finanziario delle organizzazioni criminali; queste ultime, infatti, nel tentativo di aggirare le attività investigative, si appoggiano

¹⁸ Cfr Trib. Palermo, sentenza 13,12.1996, Scamardo e altri in Foro It., 1997, II, p. 706

¹⁹ Cfr Trib. Palermo, sentenza 13,12.1996, cit.

²⁰ Cfr Cass. n. 1120/1997:«(...) nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni, tale condizione va estesa anche a coloro i quali vanno definiti cosiddetti *concorrenti esterni*, inteso il concetto di *appartenenza* in senso lato, ben diverso da quello di *partecipazione* alla associazione, come inserimento all'interno nella struttura associativa delinquenziale».